


NEWSLETTER MAGGIO 2017



..... FINALMENTE IL CORRETTIVO !!!

Sul supplemento ordinario n.22 alla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 aprile 2017 n.56 recante “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50” che entrerà in vigore il prossimo 20 maggio e contiene ben 441 modifiche, anche sostanziali, a 130 articoli del codice approvato un anno fa, modificandone anche il nome (art. 1) nella più sintetica definizione di “*Codice dei contratti pubblici*”.

Di seguito una sintesi delle principali novità:

Sistema SOA

In sede di correzione viene **ripristinato il decennio** antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la Soa come periodo rilevante per la verifica del possesso dei requisiti della qualificazione.

Con l’inserimento del comma 12-bis viene consentito ai **direttori tecnici** privi di adeguato titolo di studio di mantenere il proprio incarico purchè in possesso di esperienza almeno quinquennale, con esclusione tuttavia delle categorie di qualificazione afferenti lavorazioni riguardanti i beni culturali.

Inoltre viene nuovamente disciplinata l’ipotesi di presentazione di **falsa documentazione** ai fini della qualificazione con la segnalazione immediata all’ANAC per l’accertamento dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave. La sanzione interdittiva è aumentata a due anni.

Subappalto

Resta inalterata la soglia del 30% sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto.

Viene confermato l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori per le procedure sopra soglia ovvero anche per quelle sottosoglia qualora siano a rischio di infiltrazione mafiosa secondo la Legge Severino e, nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, dovrà essere indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

Il nuovo comma 4 dell’art. 105 vieta espressamente di affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto del contratto ad un operatore economico che abbia preso parte alla procedura di gara per l’affidamento del medesimo appalto o che non sia qualificato nella relativa categoria e pone espressamente a carico del concorrente l’obbligo di dimostrare l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.

Non è stato invece ripristinato il premio di coordinamento, che consentiva, nella disciplina anteriore al D.Lgs. n.50/2016, all’impresa titolare del contratto principale di utilizzare ai fini della propria qualificazione anche una quota dei lavori affidati in subappalto.

Motivi di esclusione

Con l’aggiunta della lettera b-bis), la condanna per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. è inserita tra i motivi di esclusione relativi alla moralità professionale.

Viene ampliato l’ambito dei soggetti nei cui confronti operano le cause di esclusione che vengono appunto estese formalmente agli institori ed ai procuratori generali.

Come altra novità il possesso del requisito antimafia deve essere dimostrato da tutti i soggetti indicati dal terzo comma, compresi quindi i cessati dalla carica nell’ultimo anno.

Infine, ricalcando l'abrogato art. 38, con le lettere f-bis) e f-ter) vengono inserite le ipotesi di esclusione obbligatoria in caso di presentazione da parte dell'operatore economico di documenti e dichiarazioni false o non veritiere.

Rating d'impresa

In sede di correzione vengono recepiti i rilievi negativi evidenziati nei mesi scorsi dall'ANAC sui rischi di limitazione della concorrenza e di sovrapposizione con il sistema di qualificazione.

L'art. 52 trasforma il rating d'impresa in facoltativo e l'impresa che se ne avvale sarà premiata in sede di attribuzione del punteggio per l'offerta.

Massimo ribasso

La soglia di utilizzo del massimo ribasso è innalzata da uno a due mln a condizione che per l'affidamento si utilizzino le procedure ordinarie (e non la procedura negoziata) ed il progetto sia esecutivo.

Contraente generale

Per evitare elusioni del divieto di appalto integrato alle stazioni appaltanti è precluso procedere ad affidamenti a contraente generale qualora l'importo dell'offerta sia pari o inferiore a 100 mln di euro.

Trattativa privata

L'art. 36 del Codice viene modificato dal correttivo mediante l'aumento a 10 del numero minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40 e 150 mila euro e 15 per quelli compresi tra 150 mila e un milione.

Avvalimento

Viene prevista espressamente la risoluzione del contratto nel caso in cui l'appalto non sia eseguito dall'impresa ausiliaria e l'obbligo di indicare nel contratto di avvalimento, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC **l'avvalimento stabile continua ad essere disciplinato dal DPR 207/2010.**

Nella medesima disposizione (art. 89) viene previsto che i requisiti di specializzazione previsti dal decreto del MIT del 10.11.2016 n.248 debbano essere posseduti dagli operatori economici ai fini dell'ottenimento dell'attestazione SOA.

Consorzi stabili

Viene eliminato il limite temporale dei primi cinque anni di attività entro il quale i consorzi stabili avrebbero potuto qualificarsi utilizzando anche i requisiti delle consorziate esecutrici. Con la correzione apportata al secondo comma dell'art. 47 il consorzio – senza più il limite temporale di cinque anni – potrà qualificarsi mediante i propri requisiti e/o quelli delle consorziate esecutrici ovvero, facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento, anche mediante i requisiti delle consorziate non esecutrici.

La Soa Group SpA sta organizzando seminari di aggiornamento per i propri clienti e se siete interessati potete contattare il Vostro referente territoriale che vi illustrerà le novità normative e il calendario degli eventi in programma.

Con i migliori saluti,

Soa Group SpA